

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 26763/2026
Roma, lì, 16/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Pistorelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 1043/2026
Alfredo Guardiano		UP - 25/06/2026
Federico Maria Meriggi		R.G.N. 13704/2026
Carla Adriana Fiammetta Frau		
Elisabetta Maria Morosini	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania
nel procedimento a carico di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 10/03/2025 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha prosciolto, per
particolare tenuità del fatto, [REDACTED] dal reato di lesioni personali,
aggravato ai sensi dell'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. e consistito nell'aver
cagionato a ciascuno dei suoceri conviventi una malattia della durata di cinque
giorni.

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



2. Avverso l'indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, proponendo un unico motivo con cui denuncia l'inosservanza dell'art. 131-*bis* cod. pen.

A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente richiama il tenore testuale dell'art. 131-*bis* cod. pen. che al n. 3 del suo terzo comma esclude che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede, tra l'altro, per il delitto previsto dall'art. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore ha trasmesso una memoria, con la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso della parte pubblica, stante l'inapplicabilità, *ratione temporis*, della disciplina invocata, tenuto conto della data del commesso reato e dell'entrata in vigore della ipotesi di esclusione richiamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come osservato nella memoria difensiva, l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa in relazione alla fattispecie oggetto del presente processo (lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1, cod. pen.) è frutto della interpolazione disposta dal d. lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Si tratta di norma sostanziale sfavorevole, come tale insuscettibile di applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.; essa, pertanto, non può applicarsi al reato oggetto del presente processo, che è stato commesso il 29 ottobre 2022.

4. Discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.



Il riferimento a dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 25/06/2026

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Luca Pistorelli

